

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATAE.N.F.A.P. ITALIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE(in breve ENFAP ITALIA SRL IS)

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile È costituita una società a responsabilità limitata denominata "E.N.F.A.P. ITALIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE" o, in breve, "ENFAP ITALIA SRL IS" (di seguito, la "Società"). Essa è un Ente di Formazione promosso dalla UIL, che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività. La Società è retta dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e s.m.i., dalle norme del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) in quanto compatibili con il predetto D.lgs. 112/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, dal Codice Civile. La Società farà uso nella propria denominazione della locuzione "Impresa Sociale".

Art. 2 – Sede La Società ha sede legale nel Comune di Roma. L'organo amministrativo, mediante apposita delibera, può istituire e/o sopprimere unità operative, come succursali e filiali, in qualunque località ritenuta opportuna. L'organo amministrativo ha inoltre facoltà di trasferire la sede sociale all'interno dello stesso Comune. Tuttavia, il trasferimento della sede a un Comune diverso è di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 – Durata La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipata mediante apposita delibera dell'Assemblea.

Art. 4 – Scopo La Società non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa, in particolare, ha lo scopo di promuovere, coordinare ed attuare le iniziative per: a) la formazione e la qualificazione professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro e per l'aggiornamento delle competenze; b) l'orientamento al lavoro; c) la formazione e l'aggiornamento delle competenze per i quadri, i delegati e gli operatori sindacali; d) l'assistenza agli Enti Locali, Province, Regioni e Ministeri nelle politiche formative, nella elaborazione, nella attuazione e nel monitoraggio dei piani formativi; e) la formazione, la qualificazione e la riqualificazione di personale della Pubblica Amministrazione, dell'industria, dell'artigianato, dei servizi e degli altri settori; f) la progettazione dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità finalizzati a stabili occasioni di impiego, con particolare riferimento alle società miste, alle cooperative sociali, ai servizi alla persona, alle attività no profit; g) lo sviluppo ed il miglioramento professionale elevando la formazione culturale generale; h) la Società in qualità di ente di coordinamento nazionale coordina gli Enti nell'ambito della legge 40 del 14 febbraio 1987 e successive modifiche. Tale coordinamento si realizza mediante convenzione stipulata tra la Società e gli Enti territoriali.

Art. 5 – Oggetto La Società esercita, in via stabile e principale, attività d'impresa di interesse generale aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 2, lett. d del D.lgs. 112/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 2, lett. g del D.lgs. 112/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 2, lett. h del D.lgs. 112/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 2, lett. i del D.lgs. 112/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art. 2, lett. l del D.lgs. 112/2017);
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore (art. 2, lett. m del D.lgs. 112/2017);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 2, lett. n del D.lgs. 112/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del D.lgs. 112/2017 (art. 2, lett. p del D.lgs. 112/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 2, lett. v del D.lgs. 112/2017).

Nell'ambito delle predette attività d'impresa d'interesse generale di cui all'art. 2 del D.lgs. 112/2017, la Società:

- a) svolge attività in ambito nazionale ed internazionale, di sperimentazione, studio, ricerca, informazione e documentazione in materia di formazione ed orientamento professionale;
- b) promuove, progetta e coordina tutte le attività di ricerca, di formazione e di scambio formativo, attivate dal FSE, dalla UE e dagli altri Organismi internazionali;
- c) coordina e cura i rapporti con gli organi dello Stato, delle Regioni, della UE ed internazionali nel settore della formazione professionale;
- d) coordina i piani regionali e territoriali delle attività formative secondo le linee di intervento sulla formazione professionale previste dalla programmazione regionale nel quadro delle politiche sul mercato del lavoro indicate dalla UIL;
- e) effettua servizi di orientamento e inserimento/reinserimento lavorativo per giovani, adulti e altre categorie previste dall'art. 2, comma 4, del D.lgs. 117/2017;

- f) svolge attività di ricerca e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia per il settore pubblico che privato;
- g) può supportare le Unioni Regionali o le Unioni Nazionali di Categoria interessate a costituire un ente avente finalità analoghe alle proprie;
- h) coordina, progetta e svolge attività di formazione dei formatori e del loro aggiornamento nell'ambito delle legislazioni internazionali, nazionali e regionali;
- i) cura i rapporti con gli altri enti di Formazione Professionale, nazionali e internazionali;
- j) organizza e partecipa a convegni, congressi, manifestazioni inerenti alle proprie finalità;
- k) cura la stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale nonché l'editoria di testi, dispense, giornali, riviste e opuscoli informativi utili per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- l) promuove e partecipa attivamente ad organismi nazionali ed internazionali legati alla Formazione Professionale;
- m) effettua attività di informazione su temi socio-economici e del mercato del lavoro tramite studi e convegni;
- n) svolge attività di aggiornamento periodico per il personale direttivo, docente e tecnico;
- o) effettua attività di formazione innovativa per il personale scolastico;
- p) cura la preparazione ad esami e concorsi;
- q) svolge attività di ricerca e assistenza tecnica, anche con enti nazionali e internazionali;
- r) cura la pubblicazione di materiali didattici e informativi;
- s) effettua l'attività di formazione continua anche in ambiti come sanitario e socio-sanitario, inclusa l'Educazione Continua in Medicina (ECM);
- t) partecipa ad attività gestite congiuntamente con enti di formazione;
- u) realizza progetti commissionati da enti pubblici e privati;
- v) effettua servizi accessori alla formazione, come servizi di convitto;
- w) svolge attività di formazione transnazionale, anche con fondi europei;
- x) effettua servizi di consulenza aziendale strategica;
- y) cura la fornitura di prodotti e servizi per l'e-learning;
- z) svolge attività formative per detenuti, favorendo l'inserimento sociale e lavorativo;
- aa) svolge le attività previste dalla Legge 14 febbraio 1987, n. 40;
- ab) effettua servizi sociali in linea con le normative italiane.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.lgs. n. 112/2017, i ricavi derivanti dalle sopra indicate attività d'impresa d'interesse generale dovranno essere superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società, secondo le regole e i criteri di computo definiti con Decreto del 22 giugno 2021 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Al fine di attuare i compiti di cui al presente articolo, su iniziativa della Società, d'intesa con la Confederazione Nazionale UIL, possono essere costituite le rappresentanze all'estero e organizzate da appositi regolamenti. Per il finanziamento delle proprie attività d'interesse generale, la Società può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed alla legge. Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, la Società può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina. La Società documenta il carattere secondario e strumentale delle predette attività diverse in conformità a quanto previsto dalla legge. In via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà, tra l'altro, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili, prestare fidejussioni e garanzie reali, stipulare mutui e finanziamenti bancari, beneficiare di contributi pubblici e privati, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, concludere contratti e/o accordi con associazioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere, partecipare ad altri enti, società, organizzazioni e consorzi, partecipare, da solo o con altre organizzazioni, a bandi, attivare ogni intervento idoneo al perseguimento dei propri fini, il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge e di settore. La Società potrà partecipare alle attività di programmazione, progettazione e convenzionamento con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 6 – Patrimonio sociale Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale formato dai conferimenti del socio unico o di altri soci. La Società può acquisire quote di altri soggetti che operino nel settore delle politiche del lavoro;
- dal fondo di riserva legale;
- da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- da qualunque liberalità che pervenga alla Società per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 – Capitale sociale Il capitale sociale è di Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile. Esso potrà essere aumentato, anche in favore di terzi, in danaro o anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti ed in genere di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Le

partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento effettuato salvo diversa delibera dell'Assemblea che stabilisca un criterio non proporzionale. I soci potranno provvedere al fabbisogno finanziario della Società erogando somme a titolo di versamento in conto capitale ovvero di finanziamento nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Sia i versamenti in conto capitale che i finanziamenti effettuati dai soci non daranno diritto al pagamento di alcun interesse, salvo diversa delibera al riguardo. Il rimborso di detti finanziamenti è comunque sottoposto alle limitazioni di cui all'articolo 2467 del Codice Civile, ove applicabile per i casi previsti da detta norma. La Società può deliberare un aumento del capitale sociale senza limitazioni temporali o di numero, dunque anche in più riprese, quando necessario per sostenere l'espansione o il rafforzamento della propria attività. Tale decisione può essere adottata anche in deroga alle norme previste dall'art. 2464 del Codice Civile, che stabilisce l'obbligo dei conferimenti in denaro, qualora vi sia l'opportunità di procedere mediante apporti diversi, come i conferimenti in natura. In caso di aumento del capitale, la Società rispetterà il diritto di opzione previsto dal Codice Civile, offrendo ai soci esistenti la possibilità di sottoscrivere le nuove quote in proporzione alla loro partecipazione già detenuta. Questo principio di prelazione assicura che i soci possano mantenere la propria quota di partecipazione e coinvolgimento nella Società. Nei casi in cui le quote di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura, il diritto di opzione per i soci non sarà applicabile. Ciò si verifica tipicamente quando si intendono apportare beni materiali o immateriali rilevanti per il perseguimento delle finalità sociali. In questa circostanza, i soci che non condividono la decisione di aumentare il capitale sociale mediante conferimenti in natura hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso, disciplinato dall'art. 2473 del Codice Civile, permettendo loro di uscire dalla compagine sociale. L'Assemblea dei soci può deliberare, con le maggioranze qualificate previste dal terzo comma dell'art. 2479-bis del Codice Civile, che l'emissione delle nuove quote in sede di aumento di capitale sia riservata a soggetti terzi. Tale decisione può essere presa ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni specifiche che regolano le imprese sociali, come indicate negli artt. 1, comma 2, e 4, comma 3, del D.lgs. 112/2017. Questa riserva a terzi può essere utilizzata per rafforzare le competenze strategiche della Società o attirare risorse da soggetti esterni con interessi affini a quelli sociali dell'impresa. In questi casi, i soci contrari alla delibera possono esercitare il diritto di recesso, tutelando il proprio interesse personale. Nel rispetto della normativa vigente, l'Assemblea dei soci può altresì deliberare la riduzione del capitale sociale, ad esempio per adeguare il patrimonio netto a mutate condizioni economiche o per ristabilire una proporzione ottimale tra capitale e attività. La riduzione potrà avvenire sia mediante restituzione ai soci di parte del capitale, sia mediante imputazione delle perdite a capitale, in conformità alle disposizioni del Codice Civile. La Società potrà richiedere e ricevere dai soci versamenti e finanziamenti che possono avvenire a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso. Tali operazioni di finanziamento saranno attuate in conformità con le normative vigenti, in particolare per quanto riguarda la raccolta del risparmio tra il pubblico, per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni finanziarie.

Art. 8 – Assenza di scopo di lucro e destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. n. 112/2017, la Società destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. A tale fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 112/2017. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, in conformità a quanto previsto nell'articolo 3, comma 3 del D.lgs. n. 112/2017. Ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 112/2017, la Società destina il tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a Fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D.lgs. n. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali.

SOCI

Art. 9 - Trasferimento delle quote sociali I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatti salvi in ogni caso i diritti particolari dei soci attribuiti ai sensi del presente Statuto in conformità all'articolo 2468, terzo comma, del Codice Civile. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 e dall'articolo 4, comma 3 del D.lgs n. 112/2017, con le limitazioni di cui ai paragrafi seguenti. Ai fini di quanto disciplinato dal presente Statuto:

- (i) per "Trasferimento" si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, atto a trasferire da uno ad altro soggetto, anche in via transitoria e/o a termine, il diritto di proprietà (piena o nuda) di un bene o a costituire o altrimenti far sorgere sullo stesso un diritto di usufrutto o diritti di garanzia, quali, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la permuta, la costituzione di usufrutto, la costituzione in pegno, la donazione, il conferimento a titoli di capitale versato in natura, la scissione, la fusione, la cessione, il conferimento di azienda o di ramo d'azienda ecc.;
- (ii) per "Trasferire", si intende la realizzazione di un Trasferimento; e
- (iii) per "Partecipazione", si intendono le quote della Società, i diritti di sottoscrizione e prelazione di cui all'articolo 2481-bis, del Codice Civile e ogni altro titolo, strumento o diritto che attribuisca il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere quote rappresentative del capitale sociale della Società. In caso di Trasferimento per atto tra vivi in tutto o in parte di una Partecipazione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in applicazione ai termini ed alle condizioni di seguito indicate:

- a) il socio che intende Trasferire, in tutto o in parte, la propria Partecipazione (il "Proponente"), deve prima offrire tale Partecipazione (di seguito la "Partecipazione Offerta") agli altri soci (di seguito, gli "Aventi Diritto"), tramite l'organo amministrativo al quale deve inviare a mezzo pec o raccomandata a/r una comunicazione scritta (di seguito l'"Offerta"), precisando il nome ed ogni altro utile elemento identificativo del potenziale acquirente della Partecipazione Offerta, la descrizione della Partecipazione Offerta, il corrispettivo richiesto ed ogni altro termine, modalità e condizione del Trasferimento;
- b) entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi al ricevimento di una Offerta, l'organo amministrativo ne trasmette copia agli Aventi Diritto, a mezzo pec o raccomandata a/r spedita all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese;
- c) gli Aventi Diritto potranno esercitare il diritto di prelazione solamente rispetto all'intera Partecipazione Offerta, mediante comunicazione scritta (la "Comunicazione di Risposta") da inviarsi al Proponente ed all'organo amministrativo, a pena di decadenza, entro i 90 (novanta) giorni lavorativi successivi alla ricezione della copia dell'Offerta ai sensi della precedente lettera (b) (il "Termine di Risposta");
- d) qualora più Aventi Diritto esercitino il diritto di prelazione previsto dalla presente clausola, ciascuno di essi avrà diritto di acquistare una quota della Partecipazione Offerta proporzionale alla propria Partecipazione confrontata con la differenza tra (i) l'intero capitale sociale della Società e (ii) la somma della Partecipazione Offerta e della Partecipazione posseduta da qualunque altro socio che non ha esercitato il diritto di prelazione;
- e) qualora nessuno degli Aventi Diritto abbia esercitato il diritto di prelazione nel Termine di Risposta, il Proponente deve richiedere una Assemblea dei soci straordinaria con unico oggetto "trasferimento quote" al fine di ottenere il consenso scritto dell'Assemblea dei soci per trasferire la Partecipazione al terzo.
- f) qualora il Trasferimento oggetto dell'Offerta sia a titolo gratuito per atto tra vivi o qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo in danaro, si applicheranno le seguenti disposizioni: (i) nell'Offerta il Proponente dovrà indicare, a pena di inefficacia dell'Offerta: (x) il prezzo al quale il diritto di prelazione può essere esercitato in caso di Trasferimento a titolo gratuito, ovvero (y) il valore monetario attribuito al corrispettivo in natura in relazione al quale gli Aventi Diritto potranno esercitare il proprio diritto di prelazione qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo in danaro; (ii) gli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione, che intendano contestare il valore monetario della Partecipazione Offerta indicato dal Proponente nell'Offerta, avranno il diritto di chiedere, a pena di decadenza, nella Comunicazione di Risposta, che sia nominato un esperto ("Arbitro") che individui (x) il congruo valore di mercato della partecipazione Offerta in caso di Trasferimento a titolo gratuito ovvero (y) il congruo valore di mercato del corrispettivo in natura in caso di Trasferimento a fronte di un corrispettivo in natura; (iii) l'Arbitro dovrà essere scelto (x) di comune accordo fra il Proponente e gli Aventi Diritto,

o (y) nel caso in cui l'accordo non sia stato raggiunto entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Proponente dell'ultima Comunicazione di Risposta, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (con effetto definitivo e vincolante e senza possibilità di impugnazione o appello), su richiesta della parte più diligente, da formularsi entro 90 giorni dallo scadere del termine che precede; (iv) l'Arbitratore avrà i più ampi poteri di decisione in merito a come procedere, ma comunque nel contraddittorio dei soci interessati e avrà la facoltà di chiedere ai soci interessati e ai terzi le informazioni e i documenti che reputi necessari o comunque rilevanti al fine di portare a termine il proprio incarico. Nell'effettuare la propria valutazione l'Arbitratore procederà secondo le disposizioni dell'articolo 1349, primo comma, del Codice Civile. L'Arbitratore determinerà (x) il congruo valore di mercato della Partecipazione Offerta in caso di Trasferimento a titolo gratuito ovvero (y) il congruo valore di mercato del corrispettivo in natura in caso di Trasferimento a fronte di un corrispettivo in natura; (v) la decisione dell'Arbitratore dovrà essere comunicata al Proponente e agli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e richiesto la nomina dell'Arbitratore nonché all'organo amministrativo della Società entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitratore e la sua determinazione sarà definitiva e vincolante per le parti interessate e non sarà soggetta a impugnazione o appello; (vi) le spese e gli onorari dell'Arbitratore saranno a carico del Proponente e degli aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitratore, in parti uguali; (vii) entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione della determinazione dell'Arbitratore, il Proponente e/o gli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitratore avranno diritto di rinunciare al Trasferimento della Partecipazione Offerta a fronte del valore indicato dall'Arbitratore, inviando a tal fine una comunicazione scritta agli altri Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitratore o (a seconda dei casi) al Proponente (con copia all'organo amministrativo), essendo inteso che in quest'ultimo caso essi saranno liberati dall'obbligo di acquistare la Partecipazione Offerta; resta inteso che qualora tutti gli Aventi Diritto abbiano esercitato il diritto di prelazione e richiesto la nomina dell'Arbitratore rinuncino all'esercizio del diritto di prelazione e nessun altro Avente Diritto abbia esercitato il diritto di Prelazione inviando la Comunicazione di Risposta, il Proponente avrà la facoltà di Trasferire la Partecipazione Offerta al potenziale acquirente. I limiti al Trasferimento delle Partecipazioni di cui alla presente clausola non si applicano ai Trasferimenti che siano stati precedentemente approvati per iscritto da tutti gli Aventi Diritto. I trasferimenti eseguiti senza l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo sono inefficaci nei confronti della Società: l'acquirente non sarà ammesso all'esercizio di alcun diritto afferente le quote acquistate in violazione del presente articolo. Ogni terzo acquirente deve comunque ottenere il previo gradimento dell'Assemblea dei soci.

Art. 10 – Recesso Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma primo, e 2481 bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo

amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata a.r. o pec. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 120 (centoventi) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2473, commi terzo e quarto del Codice Civile, nel rispetto della normativa prevista in materia di impresa sociale e dei vincoli di cui al superiore articolo 8.

Art. 11 – Domicilio dei soci Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese o comunicato alla Società all'accettazione della carica.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Art. 12 – Bilancio d'esercizio, bilancio sociale L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio, dovrà essere predisposto un bilancio di esercizio e un bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio di esercizio deve essere redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile, in quanto compatibili, e depositato presso il Registro delle Imprese. Per l'approvazione del bilancio, l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le norme vigenti.

Art. 13 – Utili La Società non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse. La Società, mediante apposita delibera assembleare, può destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale entro i limiti consentiti dalla disciplina in materia di Impresa Sociale.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 – Competenza Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti decisioni:

1. approvare le linee politiche ed organizzative generali della Società e l'evoluzione della formazione professionale nei territori;
2. deliberare sui criteri generali di conduzione e gestione della Società;
3. deliberare sul bilancio di esercizio e sul bilancio sociale della Società, predisposti dall'organo amministrativo;
4. procedere all'elezione dell'organo amministrativo secondo quanto previsto al successivo articolo 19;
5. nominare, ai sensi del successivo articolo 26, i sindaci, nonché la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, questi ultimi nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi della vigente normativa, e stabilirne gli emolumenti;
6. determinare le eventuali indennità di carica dei membri dell'organo amministrativo;
7. deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
8. revocare i componenti degli organi sociali e/o, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
9. deliberare sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
10. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
11. deliberare sulla eventuale trasformazione, fusione o scissione della Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del D.lgs. n. 112/2017;
12. deliberare in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
13. deliberare in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori, nonché alla devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 del D.lgs. n. 112/2017;
14. deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dell'organo amministrativo.

Art. 15 – Convocazione L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'organo amministrativo o dall'Amministratore Unico anche fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano o dell'Unione Europea. L'Assemblea può essere convocata anche da uno dei componenti l'organo amministrativo o in caso di loro inattività l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo. L'Assemblea può essere altresì convocata dai soci che detengono almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo,

l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione non risulti legalmente costituita. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'Assemblea si può riunire in audio-videoconferenza, o in solo audio-conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, che può essere anche diverso da quello in cui si trova il Presidente.

Sono comunque validamente costituite le Assemblee, anche in difetto di formale convocazione, quando ad esse partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 16 - Maggioranze costitutive e deliberative Le decisioni dei soci sono assunte ai sensi di legge e con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assembleare. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17 – Diritto di voto e rappresentanza nell'Assemblea Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita nominativamente e per iscritto e deve indicare l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla Società.

Art. 18 - Svolgimento dell'Assemblea L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità

e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 – Organo Amministrativo La Società può essere amministrata su decisione dei soci:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o più membri fino ad un massimo di 7 (sette), secondo il numero determinato dall'Assemblea. Gli amministratori saranno scelti dai soci a maggioranza del capitale sociale posseduto e dovranno operare sulla base dei seguenti requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del D.lgs. n. 112/2017: a) non aver riportato condanne definitive per delitti dolosi importanti la pena della reclusione superiore ad un anno; b) non aver riportato condanne non definitive per delitti dolosi importanti la pena della reclusione superiore a tre anni; c) non essere stato sottoposto all'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; d) non essere stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società o imprese; e) non essere coniuge, parente sino al secondo grado o affine dei componenti degli altri organi sociali; f) possedere idonea capacità tecnica e/o esperienza lavorativa in uno o più dei settori di attività della Società.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica quattro esercizi o sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica o nei tempi indicati al momento della nomina. Fermo restando quanto sopra, i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico ricoprono la carica fino a dimissioni o revoca. In caso di revoca questa ha efficacia nei tempi stabiliti dai soci e può essere anche immediata. Al revocato spetta quanto indicato nella nomina nei termini della stessa. I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono rieleggibili. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, tutte le decisioni adottate da quest'ultimo devono essere formalizzate attraverso la redazione di verbali, che devono essere tempestivamente trascritti nell'apposito libro sociale. I verbali devono essere sottoscritti dall'Amministratore Unico, quale autorità che ha preso la decisione. Tali verbali costituiscono la documentazione ufficiale delle deliberazioni prese e devono essere conservati con adeguata attenzione per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle attività aziendali.

Art. 20 – Funzionamento Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente su proposta dell'Esecutivo Confederale Nazionale della UIL. Non possono in ogni

caso assumere la presidenza della Società rappresentanti degli Enti di cui all'articolo 4, comma 3 del D.lgs. n. 112/2017. L'organo amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano o dell'Unione Europea, tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportuno. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'organo amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 21 - Sostituzione degli amministratori Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio, vale il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile. Gli amministratori nominati dell'articolo 2386 del Codice Civile restano in carica fino alla prima assemblea dei soci. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Poteri di gestione All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della Società, compresa la redazione del bilancio sociale, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio, con la sola eccezione di quanto in forza di legge e del presente Statuto sia riservato alla competenza dell'Assemblea.

Art. 23 – Delegate Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti; si applica l'articolo 2381 del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono, nelle forme di legge, nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti, determinandone le attribuzioni ed i poteri.

Art. 24 – Rappresentanza La firma e la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi, siano esse persone fisiche o enti, nonché la rappresentanza in giudizio, con la facoltà di adire in qualunque sede e grado di giurisdizione, di nominare avvocati e procuratori alle liti, spettano

all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore o amministratori delegati nell'ambito dei poteri conferiti.

Art. 25 - Rimborsi e compensi All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori. È in ogni caso vietata la corresponsione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 26 - Organo di Controllo L'Assemblea nomina il Collegio dei Sindaci, composto, ai sensi dell'articolo 2397 c.c., da tre o cinque membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due membri supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile, dei quali, al fine di ottemperare, ove necessario, al disposto della Legge 14 febbraio 1987 n. 40:

- un membro effettivo e uno supplente, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da quest'ultimo designati;
- un membro effettivo e uno supplente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria generale dello Stato e da quest'ultimo designati.

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di sindaco è subordinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del D.lgs. n. 112/2017, ai medesimi requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 19, lettere da a) ad e) del presente Statuto per gli amministratori. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. n. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. I sindaci assistono alle sedute dell'organo amministrativo. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Sindaci si tengano per audio o video conferenza o altri simili sistemi di comunicazione a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia

loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il compenso dei membri effettivi del Collegio dei **Sindaci** è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 27 – Direttore Il Direttore, se nominato, partecipa, senza diritto di voto ma con diritto di parere consultivo, alle riunioni dell'organo amministrativo, con facoltà di intervento e proposta e ne redige il verbale.

Il direttore è nominato dall'organo amministrativo su indicazione dell'Esecutivo Confederale Nazionale della UIL e può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dall'Amministratore Unico per singoli atti o per categorie di atti, quali, a titolo di esempio:

- a) potere di firma congiunta con il Presidente o Amministratore Unico su tutte le operazioni di trattenuta sui conti correnti bancari o postali;
- b) coordinamento dell'organizzazione ;
- c) responsabilità del personale proponendo l'instaurazione e l'interruzione dei rapporti di lavoro dell'organico in forza alla Sede Nazionale e l'instaurazione dei rapporti di collaborazione o consulenza.

Al Direttore può essere affidata la delega per gli aspetti amministrativi e di ordinaria amministrazione.

In caso di impedimento del Direttore, il Presidente o l'Amministratore Unico può affidare la delega provvisoriamente ad un sostituto, temporaneamente chiamato all'assolvimento dell'incarico.

Art. 28 – Volontariato

Nella Società è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Società deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori retribuiti. La Società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dal D.lgs. n. 112/2017. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle **disposizioni** vigenti.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE – DEVOLUZIONE

Art. 29 – Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 30 – Devoluzione

In caso di scioglimento volontario, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.lgs. n.112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 – Ente di coordinamento nazionale (L.40 del 14/02/1987 e successive modifiche).

L'organo amministrativo, su istanza dell'Ente territoriale, potrà deliberare la stipula della Convenzione di cui alla lettera h) dell'articolo 4, valutandone la rispondenza ai principi statutari di E.N.F.A.P. ITALIA S.R.L. e l'assenza di motivi ostativi.

L'organo amministrativo può interrompere validità e durata delle convenzioni per convalidate ragioni.

Art. 32 – Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

Ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs n. 112/2017, l'organo amministrativo predispone un apposito regolamento aziendale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti, anche tramite loro rappresentanti, direttamente interessati alle attività della Società, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 settembre 2021.

Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale.

In caso di superamento da parte della Società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Art. 33 – Regolamenti

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Società.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 34 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 35 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione della Società nella sezione imprese sociali del Registro delle Imprese, si applicheranno e produrranno effetti dal momento in cui la medesima Società vi sarà iscritta.

F.to: Noemi Ranieri

F.to: Andrea Valente notaio (SIGILLO)